

Edizione di mercoledì 23 luglio 2014

fisco-lavoro

[Società di comodo: i valori OMI in soccorso delle locazioni di fabbricati invenduti](#)

di Fabio Garrini

IMPOSTE SUL REDDITO

[Viene meno la riduzione del reddito per mancata coltivazione volontaria](#)

di Luigi Scappini

CONTENZIOSO

[Incostituzionalità della soglia di rilevanza penale per gli omessi versamenti IVA ante D.L. 138/2011](#)

di Niccolò Di Bella

IVA

[Procedure per la reimportazione dei beni lavorati in Paesi extra-Ue](#)

di Marco Peirolo

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La mancata indicazione dei costi black list in dichiarazione e il regime sanzionatorio](#)

di Sergio Pellegrino

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[iPad, le cinque app che non possono mancare](#)

di Teamsystem.com

fisco-lavoro

Società di comodo: i valori OMI in soccorso delle locazioni di fabbricati invenduti

di Fabio Garrini

Continuiamo l'analisi delle problematiche inerenti il mondo delle **società di comodo** verificando un caso particolare ma, ahimè, frequentissimo.

Società che dopo aver **costruito immobili** da destinare alla vendita, viste le difficoltà a trovare compratori, **decidono di "metterli a reddito"** (o almeno parte di essi) e che quindi devono verificare lo status di operatività. Si tratta di contribuenti che, completata la costruzione e nell'attesa di vendere, normalmente rischiano poco sotto il profilo della perdita sistemica in base alle previsioni introdotte dal DL 138/11, ma che invece sono sempre sul limite (o anche oltre) dal baratro nella **verifica della sufficienza dei ricavi** imputabili al periodo d'imposta ai sensi dell'art.30 L. n.724/94. Gli immobili costruiti, se locati temporaneamente, possono rimanere iscritti tra le rimanenze (quindi non pesano nel test), ma quando le **locazioni** iniziano ad essere più **stabili**, detti immobili possono dover essere **riqualificati tra le immobilizzazioni**.

Quest'ultimo punto è tutt'altro che di semplice valutazione, posto che il **discrimine è molto labile** e l'Agenzia, con una risoluzione emanata 10 anni or sono in tema di PEX (RM 152/E/04), aveva individuato nella **locazione pluriennale** un elemento atto ad individuare l'esercizio di attività immobiliare. La posizione è criticabile visto che ciò che rileva è la destinazione che si vuole dare all'immobile e anche se l'immobile viene locato tale **destinazione** potrebbe non essere venuta meno; ciò non di meno, la stipula una locazione pluriennale è certamente un indicatore che può stonare a tal fine.

Il vero problema per le immobiliari è nato 7 anni fa quando il D.L. 223/06 ha incrementato significativamente il coefficiente per il test di operatività: si ricordi infatti che per la generalità degli immobili il **coefficiente di riferimento è il 6%** (leggermente calmierato al 4% per gli acquisti avvenuti nell'anno e nei due anni precedente). Se tale coefficiente era già difficile da rispettare al momento in cui è intervenuta la richiamata modifica normativa, **oggi ci si trova ancora più distanti da tale livello**, in un periodo dove il settore immobiliare (anche quello delle locazioni) è in evidente flessione. E' infatti esperienza comune che un reale coefficiente di mercato è probabilmente attorno al 3-4%, dato che dipende moltissimo dalla localizzazione e dalla tipologia dell'immobile, ma comunque sempre al di sotto della soglia stabilita dal Legislatore. Soglia che, purtroppo, non è più stata ritoccata al ribasso.

La conseguenza di tale situazione è quella per cui un'**immobiliare di costruzione che abbia locato immobili** comunque si troverebbe a lottare nella nell'affannosa ricerca di una qualche esimente alla disciplina delle società di comodo. La prima ricerca deve essere, evidentemente, nell'ambito delle cause di esclusione e disapplicazione che permettono di risolvere alla radice il problema dello status di non operatività.

Sul versante delle immobiliari vi sono delle **considerazioni piuttosto interessanti** da spendere, proposte dalla stessa Amministrazione Finanziaria, probabilmente conscia che i livelli richiesti dal test non sono raggiungibili con ordinarie logiche di mercato e, tale mancanza, non può certo imputarsi a comportamenti elusivi dei contribuenti, ma esclusivamente al fatto che, **più di un certo canone, il mercato immobiliare non è in grado di produrre.**

Nella [**CM 44/E/07**](#) sono previste una serie di situazioni che potrebbero giustificare la presentazione di istanze di **interpello**: ad esempio locazioni a canoni vincolati ovvero nel caso di subentro in un contratto esimente, ove **il locatore non può quindi incidere**, almeno nel breve periodo, **sul canone** pattuito.

Ma in questa sede si preferisce puntare l'attenzione su un altro aspetto.

Come precisato nella [**CM 5/E/07**](#), nei confronti delle società immobiliari che hanno per oggetto la realizzazione e la successiva locazione di immobili è consentito disapplicare la normativa sulle società non operative in presenza delle particolari situazioni oggettive che **non consentano il raggiungimento del livello minimo di ricavi**.

Nella successiva [**CM 25/E/07**](#) si afferma che per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione si potrà fare riferimento ai valori riportati nella banca dati delle **quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare**.

Per fere un esempio: si prenda un fabbricato residenziale nel centro del Comune di Mantova in normale stato di conservazione di 80 mq. Un immobile che il mercato potrebbe valutare sui 200.000 euro e quindi, se fosse posseduto da una società, questo sarebbe il parametro di riferimento per il calcolo del test di operatività, richiedendo quindi € 12.000 di ricavi medi per soddisfare il test e cioè € 1.000 al mese (!). Verificando i valori OMI, per tale immobile sono stimati canoni di locazione mensili tra € 456 ed € 680 (viene fornita una forbice), quindi valori **molto più vicini ad ordinarie situazioni di mercato**. Un esempio che ciascuno può ripetere con gli immobili delle propria città, arrivando a conclusioni analoghe.

L'aspetto negativo è che tale situazione non è causa di disapplicazione automatica, ma occorrerà inoltrare all'Agenzia delle Entrate apposita **istanza di interpello**, avendo evidentemente cura di dimostrare le situazioni in cui ci si trova all'interno della forbice con lo stato di conservazione dell'immobile.

L'Agenzia propone tale soluzione per i fabbricati invenduti e locati da chi li ha costruiti, ma a parere di chi scrive **non pare vi siano significative differenze con le immobiliari di gestione** che

gli immobili li hanno acquistati per metterli a reddito. Anche in questo caso, personalmente, il tentativo dell'istanza di interpello potrebbe essere una strada percorribile.

Comunque, sia nell'uno che nell'altro caso, **incrociando le dita...**

IMPOSTE SUL REDDITO

Viene meno la riduzione del reddito per mancata coltivazione volontaria

di Luigi Scappini

Proseguiamo l'analisi degli relativi al contenuti nel DL n. 91/2014, il cosiddetto ove di fatto è confluito il decreto dedicato al settore e a suo tempo ribattezzato Campolibero.

Uno degli interventi penalizzanti per il settore e sicuramente **l'abrogazione del comma 1 dell'art.31 Tuir** ai sensi del quale *"Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli."*

In altri termini il Legislatore prevedeva, fino al periodo di imposta 2013, la possibilità di considerare il **reddito** prodotto da un **fondo rustico**, inteso quest'ultimo come un appezzamento continuo di terreno appartenente a un medesimo soggetto, nella misura **ridotta** del **30%** rispetto a quella **ordinaria**.

Si ricorda come ai sensi del precedente articolo 28 Tuir il reddito dominicale si determina mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe di terreno, secondo le norme della legge catastale.

Il Legislatore per poter fruire di questa determinazione ridotta del reddito, **chiedeva** che i fondi rustici fossero qualificati per **almeno 2/3 come coltivabili a prodotti annuali** e che la **mancata coltivazione** dell'intero fondo fosse avvenuta per **l'intera annata** agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria.

Per effetto dell'integrale rimando effettuato dall'articolo 35 Tuir alle fattispecie disciplinate dal precedente articolo 31, il reddito agrario viene considerato inesistente.

In tal modo si corregge una normativa di favore nei confronti degli agricoltori in quanto, in caso di mancata coltivazione volontaria del terreno (la cd **set-aside**) lo stesso percepisce comunque un contributo in sostituzione del mancato raccolto.

Resta in vigore le **ulteriori fattispecie** previste per il reddito dominicale dall'**articolo 31** e quindi di riflesso operanti anche sull'eventuale determinazione del reddito agrario.

Ci stiamo riferendo all'ipotesi in cui le **perdite** siano causate da **eventi naturali** che abbiano **ridotto** di almeno il **30%** il **prodotto** di un singolo fondo rustico o di una pluralità di fondi rustici come prima definiti. In questo caso, il reddito dominicale come quello agrario è, per espressa previsione normativa considerato pari a zero.

In merito al concetto di causa naturale, in passato l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che vi rientra l'autocombustione, i fulmini e le eruzioni vulcaniche ([risoluzione n.7/2414/1990](#)), mentre non si può considerare tale l'incendio accidentale ([risoluzione n.7/50425/1975](#)).

Il contribuente dovrà procedere alla **denuncia** dell'evento all'Ufficio Tecnico Erariale (**UTE**) nel termine di **3 mesi** dalla data dell'evento **o**, nel caso in cui essa **non** fosse **determinabile**, almeno **15 giorni prima** dell'inizio del **raccolto**.

Attenzione, si considera nullo il reddito dominicale dell'anno in cui si è verificata la perdita alla chiusura dell'annata agraria e non quello in cui è avvenuto l'evento calamitoso. Ne deriva che, se anche negli anni successivi a quello in cui si è verificato l'evento dannoso, per effetto dello stesso si realizza la perdita di almeno il 30% del prodotto ordinario, il reddito dominicale e quello agrario sono comunque ritenuti non tassabili.

Nel caso in cui l'evento dannoso interessi una **pluralità di fondi** rustici, su richiesta dei sindaci dei Comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, gli **UTE** interessati devono provvedere a **delimitare** le **zone danneggiate** o ad accettare la diminuzione dei prodotti, previa consultazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura. L'esito di tale attività è poi comunicato agli uffici finanziari competenti, con l'evidenziazione delle ditte catastali interessate ed il relativo reddito dominicale attribuito.

In ipotesi di evento dannoso che interessi una **pluralità di fondi rustici**, riconosciuto con apposito decreto ministeriale, l'Amministrazione finanziaria, anche se l'Ufficio tecnico erariale non ha ancora provveduto all'invio della prescritta documentazione, non può negare il rimborso al contribuente che abbia indebitamente versato, in regime di autotassazione, alcune imposte relative al reddito dominicale e agrario dei propri fondi rustici. In tal senso si è espressa la Suprema Corte con sentenza n.11228/02.

CONTENZIOSO

Incostituzionalità della soglia di rilevanza penale per gli omessi versamenti IVA ante D.L. 138/2011

di Niccolò Di Bella

Nell'intento di reprimere i reati tributari attraverso un inasprimento dell'apparato sanzionatorio, sostanziale e processuale, il **D.L. 138/2011** ha operato una “**mini-riforma**” prevalentemente consistente nell'abbassamento delle **soglie di punibilità** che caratterizzano i **reati in materia di dichiarazioni** contenuti nel **D.Lgs. 74/2000**.

Tra questi, per i fini che qui ci interessano, vi rientrano:

- l'**art. 4**, rubricato “**Dichiarazione infedele**”, che a seguito dell'intervento del suddetto D.L. 138/2011 ha visto un **abbassamento della soglia** relativa all'imposta evasa **dai precedenti € 103.291,38 agli attuali € 50.000** (soglia che deve concorrere insieme al complessivo ammontare degli elementi attivi sottratti ad imposizione – anche mediante elementi passivi fittizi – superiori a 2 milioni di euro, o qualora siano di valore uguale o superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione);
- l'**art. 5**, legato alla “**Omessa dichiarazione**”, che a seguito dell'intervento del D.L. 138/2011 ha visto un **abbassamento della soglia** relativa all'imposta evasa **dai precedenti € 77.468,53** (vecchi 150 milioni di lire) **agli attuali € 30.000** per ogni singola imposta.

Si rammenta che per espressa previsione normativa le modifiche in questione sono **applicabili esclusivamente ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione**, avvenuta in data 17 settembre 2011, né potrebbe essere diversamente, trattandosi di modifiche di segno sfavorevole per il reo (l'abbassamento della soglia corrisponde, infatti, ad un ampliamento dell'area di rilevanza penale).

Ora soffermiamoci sull'**art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000**, relativo all'**Omesso versamento IVA**; tale reato, introdotto con il D.L. 223/2006, diversamente da quelli sopra citati, non è stato oggetto di rivisitazione da parte del D.L. 138/2011 e individua in **€ 50.000 la soglia di imposta dichiarata ma non versata** oltre la quale la condotta ha rilevanza penale.

Notate qualcosa di strano?

Da un confronto delle due disposizioni sarà inevitabile giungere alla conclusione a cui – correttamente – è giunta la **Corte Costituzionale** con la [**Sentenza n. 80 del 7.04.2014**](#): l'irragionevolezza, che la Consulta ha tradotto in **incostituzionalità**, dell'art. **10-ter del D.Lgs. 74/2000** nella parte in cui, con riferimento **ai fatti commessi fino all'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 138/2011** (lo si rammenta, 17 settembre 2011), punisce l'omesso versamento IVA dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale **per importi non superiori ad € 103.291,38** per ciascun periodo d'imposta.

Lungi dal voler giudicare l'efficacia e/o la coerenza delle soglie indicate dal Legislatore in rapporto all'intento repressivo che ha ispirato l'intero impianto del D.Lgs. 74/2000 (e prima ancora, la Legge 516/1982 ribattezzata "manette agli evasori"), è indubbio che **l'omesso versamento Iva**, caratterizzato dal mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione correttamente presentata, risulta, se così si può dire, **"meno grave"** della condotta perpetrata dal **classico evasore** che tende a nascondere l'effettiva base imponibile, o di colui che, ancor peggio, tenta addirittura di sfuggire dall'alveo di coloro che possono essere considerati come "contribuenti" (nel caso di dichiarazione omessa).

Ben ha fatto pertanto la Consulta, con la Sentenza in commento, a cogliere un'illogicità che conduceva a ritenere perfino migliore – nell'ottica del reo – non presentare la dichiarazione o presentarla non veritiera, piuttosto che essere fedeli nelle indicazioni e mancare di versare quanto dovuto.

L'intervento della Consulta, equivalendo a una modifica normativa, **ha quale effetto** la riconducibilità del delitto ex art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 in un regime più "soft", propendendo per **l'applicazione del favor rei** nella soluzione di tutti quei casi in cui la decisione di condanna non sia ancora passata in giudicato; in tutti questi casi, infatti, si determinerà la salvezza per quei mancati pagamenti per importi superiori a € 50.000 ma inferiori a € 103.291,38, concernenti i **periodi di imposta ancora accertabili in virtù del raddoppio dei termini e fino all'anno di imposta 2009** (escludendo il 2010 che, considerando il momento consumativo del reato alla scadenza riferibile al 27 dicembre 2011, rientrerebbe già nel nuovo regime introdotto con la riforma del 2011).

IVA

Procedure per la reimportazione dei beni lavorati in Paesi extra-Ue

di Marco Peirolo

In un [precedente intervento](#) è stato osservato che la duplicazione dell'IVA sui **beni esportati doganalmente per essere lavorati** può essere evitata ricorrendo alle indicazioni fornite dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37 (§ 5.1), ossia distinguendo a seconda che l'autofattura sia emessa **anteriormente o successivamente** alla reimportazione.

Ipotizzando che i beni siano inviati al di fuori dell'Unione europea in regime di temporanea esportazione (cd. "**perfezionamento passivo**"), le **modalità operative** che l'impresa italiana deve seguire sono indicate dalla [nota dell'Agenzia delle Dogane 7 settembre 2011, prot. 54819](#).

Se l'autofattura (con addebito dell'IVA) è **emessa prima della reimportazione**, quando i prodotti compensatori, cioè risultanti dalla lavorazione, vengono dichiarati in dogana, l'operatore nazionale deve esibire:

- la **fattura pro-forma** utilizzata per vincolare i beni precedentemente esportati in regime di perfezionamento passivo;
- la **fattura del terzista estero**;
- l'**autofattura**.

La dogana calcola l'**IVA all'importazione**, che deve essere indicata nella **casella 47** della dichiarazione doganale (DAU-IMP), utilizzando il codice tributo "**405**", dalla quale va **sottratta** l'imposta relativa alla lavorazione già assolta dall'impresa con autofattura, da indicare nella stessa casella 47 con il codice tributo "**407**". Nell'casella 44 del DAU-IMP devono essere indicati gli estremi dell'autofattura presentata in dogana per attestare l'avvenuto assolvimento dell'IVA sulla lavorazione.

Se, invece, l'autofattura (senza addebito dell'IVA) è **emessa successivamente alla reimportazione**, l'IVA all'importazione deve essere **liquidata e pagata in dogana**, salvo – ovviamente – che l'importatore presenti la dichiarazione d'intento in quanto esportatore abituale.

La duplicazione d'imposta, in questa ipotesi, è evitata in sede di *reverse charge*, emettendo **autofattura senza applicazione dell'IVA** e con indicazione "**IVA assolta in dogana con**

documento doganale n. XY”.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, la descritta procedura:

- sconsiglia la possibilità che la lavorazione **resti detassata in caso di mancata reimportazione** in Italia dei beni lavorati ([circolare n. 37/E/2011](#), § 5.1, e nota prot. 54819/D/2011);
- è idonea a risolvere il problema di una eventuale doppia imposizione anche rispetto ad **altre operazioni di natura doganale**, come nelle ipotesi di:
 1. **beni acquistati in un Paese extra-UE**, sottoposti a lavorazione sempre in territorio extracomunitario, con successiva importazione nella UE;
 2. **esportazione definitiva** di beni ai fini della lavorazione in territorio extracomunitario, senza trasferimento della proprietà, sulla scorta di una **lista valorizzata** ovvero di un documento di trasporto o di consegna, con successiva importazione nella UE.

Per concludere, si ricorda che:

- le **esportazioni temporanee e definitive, ma senza passaggio della proprietà**, ai fini della lavorazione costituiscono un'esportazione ai fini doganali, ma non anche una esportazione agli effetti dell'IVA; conseguentemente, non è possibile emettere fattura in regime di non imponibilità di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, sicché tali operazioni **non creano plafond** per l'acquisto e l'importazione di beni e servizi senza applicazione dell'imposta, né concorrono a determinare lo status di esportatore abituale in capo all'impresa (C.M. 15 luglio 1999, n. 156/E);
- le **esportazioni definitive con passaggio della proprietà**, invece, anche laddove il relativo corrispettivo sia pagato attraverso la compensazione finanziaria delle posizioni creditorie e debitorie intercorrenti tra le parti, configurano una **cessione all'esportazione** non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, per cui le stesse sono rilevanti ai fini sia della formazione del plafond, sia dell'acquisizione della qualifica di esportatore abituale (C.M. n. 156/E/1999).

REDDITO IMPRESA E IRAP

La mancata indicazione dei costi black list in dichiarazione e il regime sanzionatorio

di Sergio Pellegrino

Abbiamo visto nei precedenti contributi dedicati al **regime di (in)deducibilità dei costi black list** come, in presenza di **operazioni realizzate con soggetti “paradisiaci”**, sia necessario indicare i componenti negativi in dichiarazione effettuando una **variazione in aumento** nel quadro RF per poi eventualmente, se sussistono le esimenti, apportare una **variazione in diminuzione** per dedurre il costo.

Mentre **in passato** il **comma 11 dell'art. 110 del Tuir** prevedeva la conseguenza “draconiana” dell’indeducibilità dei costi **in assenza della loro evidenziazione** in dichiarazione, a seguito dell’intervento realizzato con la **Finanziaria 2007** l’indicazione **non è più condizione di deducibilità**, pur rimanendo **obbligatoria**.

Il contribuente che l’abbia omessa viene infatti “punito” con una **sanzione specifica**, prevista dal **comma 3 bis dell'art. 8 del D.Lgs. 471/1997**, pari al **10% degli importi** in questione, con un minimo di **500 euro** ed un **massimo di 50.000 euro**, ma ha la possibilità di dimostrare all’ufficio la **sussistenza delle esimenti** ed evitare quindi di essere sanzionato per l’infedeltà della dichiarazione.

Laddove il contribuente sani la mancata indicazione dei componenti negativi in dichiarazione con la presentazione di una **dichiarazione integrativa prima dell'avvio dei controlli**, è pacifico che la sanzione che si rende applicabile è unicamente quella **fissa** definita dal **comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 471/1997**, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro, con la possibilità di fruire della riduzione ad 1/8 prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso (o della definizione agevolata ad 1/3).

Nel caso in cui invece **vi sia stato l'avvio dei controlli** da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’eventuale presentazione della dichiarazione integrativa, almeno secondo l’interpretazione formulata dall’Agenzia nella **circolare 11/E/2007**, sarebbe soggetta all’applicazione della **sanzione specifica del 10%**.

Il tema della deducibilità dei costi, pur non indicati in dichiarazione, in presenza delle esimenti, merita un approfondimento in relazione alle **violazioni commesse prima delle modifiche intervenute a livello normativo**.

Nella **circolare 46/E/2009** l'Agenzia delle Entrate ha indicato come la possibilità in questione abbia portata generale e debba essere riconosciuta anche in relazione alle **violazioni ante 2007**.

A diverse conclusioni purtroppo è arrivata la **Cassazione** con la **recente sentenza n. 11158**, depositata lo scorso 21 maggio.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte era quello di un'impresa che aveva effettuato acquisti da un **fornitore di Hong Kong**, non indicando i relativi costi in dichiarazione.

L'Ufficio aveva proceduto alla ripresa, ma era risultato **soccombente** sia in primo che in secondo grado in quanto i Giudici avevano ritenuto che la violazione fosse soltanto di carattere **formale** e non dovesse determinare pertanto il mancato riconoscimento dei costi.

La Cassazione ha invece ritenuto che la mancata effettuazione della variazione in aumento in relazione ai costi *black list* **determini “automaticamente” l’indeducibilità** degli stessi e non vi possa essere da parte del contribuente alcuna possibilità di regolarizzazione della violazione (a conclusioni analoghe era giunta la **sentenza 5938/2012**, mentre la precedente **26298/2010** aveva ritenuto legittima la deduzione dei costi in presenza delle esimenti).

Veniamo ad analizzare il caso in cui il contribuente **non** sia in grado di fornire all'Ufficio la **prova dell'esistenza delle esimenti**.

In questa situazione, come si è detto, la sanzione che si rende applicabile è quella prevista per la **dichiarazione infedele**, con una sanzione che va **dal 100% al 200% della maggiore imposta**.

E' importante evidenziare come le **due sanzioni** – quella del 10% per la mancata indicazione dei costi in dichiarazione e quella per l'infedele dichiarazione se non vi sono le esimenti – si rendono applicabili **cumulativamente** qualora entrambe le condizioni sussistano.

Ipotizziamo il caso di un'impresa che abbia **costi black list per 600.000 euro non indicati in dichiarazione** e in relazione ai quali **non possa fornire prova della sussistenza delle esimenti** e garantirsi quindi la deducibilità dei costi.

In questa fattispecie si renderebbe innanzitutto applicabile la **sanzione del 10%** prevista dal comma 3 bis dell'art. 8 del D.Lgs. 471/1997: nel caso di specie nella misura massima di **50.000 euro** (essendo il 10% del costo superiore a tale importo). Vi sarebbe poi la **sanzione per l'infedele dichiarazione**, che, se applicata nella misura minima edittale del 100%, ammonterebbe a **165.000 euro** ($600.000 \times 27,5\%$).

Siamo quindi di fronte ad una fattispecie che può costare molto “caro” da un punto di vista sanzionatorio e merita pertanto la nostra **massima attenzione** nel momento in cui procediamo alla **predisposizione dei modelli dichiarativi**, anche per evitare il **rischio di gravose responsabilità professionali**.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

iPad, le cinque app che non possono mancare

di Teamsystem.com

www.teamsystem.com

L'iPad è il tablet più venduto al mondo (oltre **14 milioni di pezzi solo nel primo semestre 2014**) e il più amato dai professionisti, forse perché è stato il **primo ad arrivare sul mercato** o grazie alla numerosa quantità di app che lo store di Apple mette a disposizione. Ma quali sono quelle che possiamo considerare veramente indispensabili? Non è facile rispondere a una domanda di questo tipo, considerando che **nell'App Store ci sono** al momento ben **1.252.777 app**. Tuttavia abbiamo provato ad elencarne almeno cinque di cui non potremmo assolutamente fare a meno.

Documents 5 (gratuita)

Documents 5 è un'app che permette di **aprire la maggior parte dei file** in maniera rapida e semplice. Permette di visualizzare **pdf, documenti di Office**, funziona a **file manager** ed è anche un lettore multimediale di **filmati e audio**. Permette inoltre di scaricare delle pagine web per leggerle in seguito anche senza essere collegati alla rete. Da avere assolutamente!

Evernote (gratuita)

L'app per avere sempre a disposizione le liste di cose da fare, per prendere veloci **appunti** e condividerli anche tramite **Facebook** e **Twitter** oltre che via mail. Basta scrivere un appunto in Evernote per ritrovarselo su tutti i dispositivi dove è installato: dal Pc al tablet fino allo smartphone. Consente anche di registrare **note vocali e audio**.

Dropbox (gratuita)

Dropbox, è senza dubbio il miglior software per la **sincronizzazione remota delle cartelle** e dei documenti. Per sfruttarlo in pieno si dovrà installare il programma "Dropbox" (www.dropbox.com) sul proprio Pc o Mac e inserire i documenti che si vogliono sincronizzare nella cartella Dropbox creata dal programma. In questo modo i **documenti** saranno **accessibili da ovunque** compreso da iPad.

Scanner Pro by Readdle (prezzo 5.99 euro)

Per trasformare il proprio **tablet in uno scanner** non c'è nulla di meglio. Scanner Pro By Readdle permette di usare la **fotocamera dell'iPad** per **acquisire documenti** e caricarli direttamente su **iCloud o Dropbox**. Inoltre mette a disposizione una cornice mobile da posizionare con le dita per rifinire i bordi del documento. Una serie di rapidi filtri permettono, inoltre, di contrastare l'immagine e migliorarne la qualità.

[Skype](#) (gratuita)

Se, quando siamo fuori dall'ufficio, abbiamo la necessità di rimanere in contatto con colleghi o amici, il modo migliore per farlo è utilizzare Skype. Vale a dire l'applicazione, che consente di usare la chat per **conversare gratuitamente** con i nostri contatti, oltre che fare chiamate e **videoconferenze**. Skype è, inoltre, molto conveniente per fare **chiamate internazionali** e non può assolutamente mancare nel nostro iPad.